

- (14) Gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva a partire dal 2030 sono basati sul potenziale di riduzione stimato di ciascuno Stato membro contenuto nella relazione n. 16 della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico («STIA 16») del gennaio 2015, sull'esame tecnico delle differenze tra le stime nazionali e quelle della suddetta relazione e sull'obiettivo politico di mantenere la riduzione complessiva dell'impatto sulla salute entro il 2030 (rispetto al 2005) il più vicino possibile a quella della proposta della Commissione per la presente direttiva. Per aumentare la trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare le ipotesi di base utilizzate nella STIA16.
- (15) La conformità con gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbe essere valutata facendo riferimento allo specifico status metodologico nel momento in cui l'impegno è stato stabilito.
- (16) Gli obblighi di comunicazione e gli impegni di riduzione delle emissioni dovrebbero basarsi sul consumo energetico nazionale e sulle vendite nazionali di combustibili. Tuttavia, nell'ambito della convenzione LRTAP, alcuni Stati membri possono utilizzare le emissioni nazionali totali calcolate tenendo conto dei combustibili utilizzati nel settore dei trasporti su strada quale base per la verifica della conformità. Tale opzione dovrebbe essere mantenuta al fine di garantire la coerenza tra il diritto internazionale e quello dell'Unione.
- (17) Al fine di risolvere alcune delle incertezze connesse alla fissazione degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, il protocollo di Göteborg rivisto comprende meccanismi di flessibilità che dovrebbero essere integrati nella presente direttiva. In particolare, il protocollo di Göteborg rivisto istituisce un meccanismo per adattare gli inventari nazionali delle emissioni e per stabilire una media delle emissioni nazionali annue per un massimo di tre anni, ove siano soddisfatte determinate condizioni. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe prevedere un meccanismo di flessibilità qualora essa imponga un impegno di riduzione che superi la riduzione efficiente sotto il profilo dei costi individuata nella STIA16 e per aiutare gli Stati membri in caso di eventi improvvisi ed eccezionali legati alla produzione o alla fornitura di energia, purché siano soddisfatte specifiche condizioni. L'impiego di tali meccanismi di flessibilità dovrebbe essere monitorato dalla Commissione tenendo conto degli orientamenti elaborati nell'ambito della convenzione LRTAP. Ai fini della valutazione delle domande di adattamento, gli impegni di riduzione delle emissioni per il periodo tra il 2020 e il 2029 si dovrebbero considerare fissati il 4 maggio 2012, data di revisione del protocollo di Göteborg.
- (18) Al fine di rispettare i loro impegni di riduzione delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che ogni Stato membro elabori, adotti e attui un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni, in particolare di ossidi di azoto e di particolato fine, in aree e agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerati, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria stabiliti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (19) Al fine di ridurre le emissioni da fonti antropogeniche, i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero prendere in esame misure applicabili a tutti i settori pertinenti, tra cui agricoltura, energia, industria, trasporti su strada, navigazione interna, riscaldamento domestico e utilizzo di macchine mobili non stradali e di solventi. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere in merito alle misure da adottare per adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni di cui alla direttiva.
- (20) Nell'elaborazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle migliori prassi nell'affrontare, tra l'altro, gli inquinanti più nocivi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva con riguardo a gruppi sensibili della popolazione umana.
- (21) L'agricoltura contribuisce notevolmente alle emissioni di ammoniaca e particolato fine nell'atmosfera. Al fine di ridurre tali emissioni, è auspicabile che i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. Tali misure dovrebbero essere efficienti in termini di costi e fondarsi su informazioni e dati specifici, tenendo conto dei progressi scientifici e delle misure adottate in precedenza dagli Stati membri. La politica agricola comune offre agli Stati membri la possibilità di contribuire alla qualità dell'aria con misure specifiche. Una valutazione futura consentirà una migliore comprensione degli effetti di tali misure.
- (22) Il miglioramento della qualità dell'aria dovrebbe essere ottenuto mediante misure proporzionate. Nell'adozione di misure da includere nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico che siano applicabili al settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i loro impatti sulle piccole aziende agricole siano pienamente presi in considerazione, in modo da limitare quanto più possibile i costi aggiuntivi.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GUL 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

